



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

LETTO il ricorso depositato in data 01.03.2023 da:

[REDACTED], residente in [REDACTED]
per l'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Premesso che, con ricorso depositato in data 01.03.2023, [REDACTED] chiedeva la ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo la disciplina dettata dagli artt. 67 e segg. CCI; rilevato che, con decreto ex artt. 70, 1° e 4° comma, CCI, emesso in data 21.03.2023, il Giudice, ritenuto che parte ricorrente fosse qualificabile come consumatore sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI, e verificata la completezza della domanda e dei documenti allegati ex artt. 67 e 68 CCI, rilevato che non risultavano condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCI e quindi ritenuto che il piano e la proposta fossero ammissibili ai sensi dell'art. 70, 1° comma, CCI, disponeva la sua pubblicazione, mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni;

rilevato che l'OCC ha sentito il debitore, riferendo al giudice ai sensi dell'art 70, 6° comma, CCI, e dichiarando che non è pervenuta alcuna osservazione al Piano presentato;

Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, il piano sia giuridicamente ammissibile e fattibile;

P.Q.M.

visto l'art. 70, 7° comma, del Codice della Crisi

OMOLOGA

il Piano del consumatore presentato da [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED]

mandando all'OCC di effettuare la trascrizione del medesimo, ove necessario;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda la Cancelleria ad effettuare la pubblicazione della presente sentenza e l'OCC ad eseguire le prescritte comunicazioni ai creditori.

Cuneo 31.07.2023

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì